

b) che il sistema tavolare venga mantenuto nelle nuove provincie, modificandosi il paragrafo 31 della legge 5 luglio 1871, n. 95, sostituendovi il termine di tre anni al termine di un anno ivi previsto;

c) che, come Istituto necessariamente integrante il sistema tavolare, venga accolto l'istituto della ventilazione ereditaria nelle linee generali vigenti nelle nuove provincie;

d) che, accolto l'Istituto della presunzione e dichiarazione di morte, il secondo matrimonio nel caso di sopravvenienza del coniuge dichiarato morto abbia a risolversi col rispetto di tutti gli effetti civili nei riguardi della prole nata dal secondo matrimonio;

e) che vengano accolti l'Istituto della ricerca della paternità nei sensi del paragrafo 163 Codice civile vigente nelle nuove provincie temperato dalle eccezioni *plurium concubentium* e di vita libertina e l'Istituto della prestazione degli alimenti e delle spese alla puerpera di cui susseguente paragrafo 167;

f) che venga ampliato nelle sue funzioni e nella sua responsabilità l'Istituto del giudice delle tutele accogliendosi i principi generali del sistema tutelare vigente nelle nuove provincie;

g) che i termini della prescrizione vengano fissati a periodi diversi a seconda dei diversi tipi di diritto di prescrizione suscettibili, con riguardo alla gravità degli effetti di questo Istituto e fissando termini maggiori di dieci rispettivamente di cinque anni per la prescrizione acquisitiva;

h) che, con riguardo al paragrafo 7 della relazione della Commissione, venga tenuto conto delle leggi speciali vigenti nelle nuove provincie contemplanti diritto materiale civile, accogliendosi nel Codice italiano, con gli opportuni ritocchi, quegli Istituti sia del Codice sia delle leggi speciali delle nuove provincie che sono sconosciuti al Codice italiano e che sono coi principi generali del medesimo, armonizzabili;

2^o) *Nei riguardi della procedura civile:*

a) che vengano accolti a fondamento del nuovo Codice i seguenti principi generali: oralità, immediatezza, concentrazione, dirigenza processuale del giudice nelle linee generali del regolamento di procedura civile vigente nelle nuove provincie e rispetto alla procedura esecutiva, il principio dell'officialità ed i sistemi delle disposizioni provvisorie, dell'Amministrazione forzata e dell'esecuzione cauzionale nelle linee gene-

rali del Regolamento esecutivo vigente nelle nuove provincie;

b) che vengano accolti i procedimenti speciali per mandato, nelle controversie cambiarie, nelle controversie derivanti dal contratto di locazione e conduzione dell'arbitrato e per violazioni di diritto comune da impiegati giudiziali nelle linee generali della procedura civile vigente nelle nuove provincie;

c) che il sistema della competenza materiale e territoriale dei giudizi venga riveduto e disciplinato con riguardo alla norma di giurisdizione vigente nelle nuove provincie;

d) che venga riveduta e modernizzata la procedura di ammortizzazione;

e) che al sistema della Cassazione sia sostituito il sistema della Corte suprema di giustizia con facoltà di decisione meritale.

Onorevole Grandi, ella ha già detto tutto nell'ordine del giorno! (*Si ride*).

GRANDI RODOLFO. Onorevoli colleghi, sebbene io non possa evidentemente in tesi astratta consentire nell'opinione accennata nella relazione ministeriale e accolta anche nella relazione della Commissione, che grandi riforme di carattere giuridico e tecnico e di rilevante complessità non possano essere frutto delle Camere, perchè io immagino ancora il Parlamento come la fucina naturale delle leggi, e sebbene io, non troppo tenero ormai per l'istituto parlamentare già sconquassato nei riguardi della sua importanza, della sua efficacia e della sua dignità nella pubblica estimazione, difficilmente m'induca a spogliarmi delle facoltà parlamentari affidatemi dal popolo non per trasferirle al Governo, ma per esercitarle personalmente, tanto più perchè penso che o il Parlamento funziona ed allora ha da funzionare in tutta la sua sfera d'azione o il Parlamento non funziona é allora lo si manda a spasso, voterò la delega al Governo per la riforma dei Codici prevalentemente per due ragioni.

Anzitutto perchè ritengo in concreto che questa Camera già consumatasi in tutte le sue energie in una ridda di passioni politiche e di competizioni personali e quasi ossessionata ormai dal pensiero delle nuove elezioni sia incapace ad una grande opera legislativa; poi perchè consento pienamente nell'opinione del ministro dell'improrogabile urgenza della unificazione legislativa con le nuove provincie e della inopportunità di addivenire a tale unificazione estendendo anche solo in via provvisoria le leggi attual-